



ORDINANZA CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2024

IL MUNICIPIO DI AGNO,

visti gli artt. 274 e seguenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi no. 38/2023 del 1° dicembre 2023) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valesvoli per il 2024; stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2024 come segue:

1. L'imposta comunale per l'anno 2024 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

a) Richiesta d'acconto	<u>Termine di pagamento</u>
- totale dell'acconto	30 aprile 2024
	oppure
- 1.a rata esigibile al 01.04.2024	30 aprile 2024
- 2.a rata esigibile al 01.06.2024	30 giugno 2024
- 3.a rata esigibile al 01.08.2024	31 agosto 2024

b) Rata a conguaglio

- a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria del 21.06.1994.

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.1% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
5. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente in deposito, è concesso un interesse remunerativo dello 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

6. I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva del punto 7. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dal punto 4.
Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
7. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%.
Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20. — franchi non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi dai punti 3, 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.
Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 7 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
10. Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.
In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dal punto 3.
11. In caso di arrivo da un altro Comune, o Cantone o dall'estero, nel corso dell'anno, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo equo, per rapporto al presumibile dovuto d'imposta.

Contro la presente Ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco



Thierry Morotti



Il Segretario



Davide Ferranti

6982 Agno, 15 gennaio 2024

Pubblicata agli albi il 19 gennaio 2024